

ALESSANDRO SOMMA

**L'ECONOMIA SOCIALE
DI MERCATO / 2. DAL
NAZIONALSOCIALISMO
ALL'ORDOLIBERALISMO**

L'esperienza nazionalsocialista fu la culla dell'ordoliberalismo e della sua versione postbellica: l'economia sociale di mercato. In questo lavoro si tracciano le tappe dello sviluppo del pensiero ordoliberales durante la dittatura hitleriana, a partire dalle posizioni espresse dai suoi esponenti nella fase finale della Repubblica di Weimar. Si delinea in quell'epoca l'avversione per il meccanismo democratico, considerato incompatibile con il meccanismo concorrenziale a causa della sua naturale propensione a favorire il pluralismo, e dunque lo sviluppo di corpi intermedi incompatibili con la costruzione della società del diritto privato. Da ciò le convergenze tra ordoliberalismo e nazionalsocialismo, entrambi fautori di una riforma delle libertà economiche in linea con le contingenti necessità dell'ordine proprietario, anche se ciò presupponeva la soppressione delle libertà politiche, ovvero la polanyiana grande trasformazione. Da ciò anche la riduzione del nazionalsocialismo all'antisemitismo, da cui l'ordoliberalismo fu sostanzialmente immune, riduzione utile a occultare i nessi tra l'economia sociale di mercato e lo sviluppo di poteri politici autoritari o totalitari.

«Biblioteca della libertà»

Direttore: Pier Giuseppe Monateri

ISSN 2035-5866

Rivista quadrimestrale online del Centro Einaudi

[www.centroeinaudi.it/centro/bdl.html]

Direttore responsabile: Giorgio Frankel

© 2010 Centro di Ricerca e Documentazione

“Luigi Einaudi”



ALESSANDRO SOMMA

**L'ECONOMIA SOCIALE
DI MERCATO / 2. DAL
NAZIONALSOCIALISMO
ALL'ORDOLIBERALISMO***

Il pensiero ordoliberal si forma durante la dittatura hitleriana, a partire dalle posizioni espresse dai suoi esponenti nella fase finale della Repubblica di Weimar. Si delinea in quell'epoca l'avversione per il meccanismo democratico, considerato incompatibile con il meccanismo concorrenziale a causa della sua naturale propensione a favorire il pluralismo, e con essa l'asse tra i futuri sostenitori dell'economia sociale di mercato e la dittatura

La transizione dalla società borghese alla società capitalista, ovvero il presidio dell'ordine proprietario con azioni esplicitamente volte a promuovere la pacificazione interna e la ricchezza delle nazioni, si consolidò al più tardi con la Rivoluzione d'ottobre e il primo conflitto mondiale. La Rivoluzione d'ottobre costituì uno sbocco praticabile per la soluzione comunista alla questione sociale, facendo percepire come non più rinviabile la ricerca di una terza via tra liberalismo classico e socialismo: l'incapacità di riformare l'ordine proprietario sarebbe equivalsa a una sua condanna definitiva. E l'occasione per evitarla venne fornita dal primo conflitto mondiale e dalle politiche interventzioniste che esso impose, con la relativa enfasi sul «dovere sociale» degli individui e sulla «funzione sociale» delle loro condotte¹.

Secondo i più, questi eventi intaccarono l'essenza dell'ordine proprietario e dunque della società del diritto privato, trasformandolo da ordinamento incentrato sul tema dell'autodeterminazione a ordinamento volto a funzionalizzare i comportamenti econo-

* Un primo contributo dell'autore sull'argomento è stato pubblicato nel n. 195 di questa rivista con il titolo *L'economia sociale di mercato / 1. Il fascino della terza via: torna di moda un passato mai passato*. Un terzo articolo, di prossima pubblicazione, sarà dedicato al passaggio dall'ordoliberalismo all'economia sociale di mercato.

¹ G. Faggella, *La legislazione bellica in relazione al diritto pubblico preesistente*, «Rivista di diritto pubblico», 10, 1918, I, p. 345.

mici. È invece opportuno ribadire che l'ordine proprietario ha fin da subito inteso esercitare una notevole forza conformativa dell'azione individuale, servendosi a tal fine di una mano solo inizialmente invisibile, ma pur sempre pronta a rendersi palese: a operare attraverso i titolari del potere politico per il caso in cui i titolari del potere economico si fossero mostrati incapaci di tenere comportamenti sistemici. Il tutto assecondando lo sviluppo di logiche funzionalizzanti, le stesse che indussero l'ordine a trasformarsi in un organismo proprietario².

Fu questo il senso di quanto realizzato dalle esperienze fasciste, impegnate a riformare le libertà economiche attraverso la compressione di quelle politiche, ovvero ad assicurare la pacificazione sociale e l'incremento produttivo con modalità compatibili con il sostegno del meccanismo concorrenziale, ma non anche di quello democratico: fu questo il senso della cosiddetta grande trasformazione avvenuta tra i due conflitti mondiali³. In tale ambito si sviluppò l'ordoliberalismo, termine coniato al principio degli anni Cinquanta per indicare teorie e pratiche sviluppatesi in area tedesca durante la dittatura nazional-socialista a partire dal «principio della proprietà individuale» e della «concorrenza perfetta»⁴.

LA SCUOLA DI FRIBURGO E LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA

I fondamenti dell'ordoliberalismo furono elaborati in epoca nazional-socialista dalla Scuola di Friburgo, dal luogo dove si trova l'università in cui operarono alcuni tra i suoi principali esponenti. Questi ebbero modo di accordare il loro pensiero nel corso degli ultimi travagliati anni della Repubblica di Weimar, quando non mancarono di prendere parte alla denigrazione delle istituzioni democratiche, sottoposte ad attacchi dagli esiti oramai immaginabili. L'ordoliberalismo nasce cioè come richiesta di un potere statale forte, in cui il meccanismo democratico sia messo nelle condizioni di non nuocere allo sviluppo del meccanismo concorrenziale.

In quel torno di anni l'avversione per il meccanismo democratico non era certo una esclusiva peculiarità dell'area tedesca, giacché affiorava in modo prepotente in tutte le esperienze poi destinate a vivere l'esperienza fascista. La sintesi che segue, evidenziando il nesso stabilito dall'ordoliberalismo tra soppressione delle libertà politiche e riforma delle libertà economiche, ricorda da vicino quanto elaborato in Italia nell'ambito del nazionalismo corradiniano nel corso degli anni Dieci: quando si voleva realizzare l'incremento produttivo imponendo la collaborazione tra le classi e dunque combattendo il pluralismo democratico, sul presupposto che gli interessi nazionali «non possono scindersi dagli interessi della produzione»⁵. Punti di contatto si hanno anche con l'esperienza francese alle prese con la crisi della Terza Repubblica, preludio del regime di Vichy: quando i rappresentanti della destra liberale francese, formalmente intenti a

² Citazioni in A. Somma, *Individuo e ordine nella transizione dalla società borghese alla società capitalista*, «Polemos», 4, 2010 (in corso di pubblicazione).

³ K. Polanyi, *La grande trasformazione* [1944], Einaudi, Torino 1974.

⁴ H. Moeller, *Liberalismus*, «Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik», 162, 1950, p. 224.

⁵ A. Rocco, *Il congresso nazionalista di Roma* [1919], in Id., *Scritti e discorsi politici*, vol. 2, Giuffrè, Milano 1938, p. 478 e seguente.

difendere la democrazia come sistema radicato nella natura delle società umane⁶, sostenevano che la democrazia «non vive senza autorità»⁷.

L'attacco al meccanismo democratico caratterizzava i primissimi testi annoverati tra i fondamenti dell'ordoliberalismo, di cui costituisce anzi il principale motivo ispiratore. Spicca tra essi un contributo confezionato da Walter Eucken un anno prima della presa del potere dei nazionalsocialisti, in cui si riflette sui motivi della seconda grande depressione e sulla crisi della Repubblica di Weimar. La crisi non sarebbe derivata dall'interventismo dei pubblici poteri, che anzi doveva essere utilizzato nel supremo interesse all'equilibrio e allo sviluppo dell'ordine economico, fatto coincidere con «l'interesse statale puro»⁸. Il fallimento dello Stato repubblicano dipendeva così dalle finalità per cui si realizzava l'intervento, non più riconducibili al mantenimento dell'ordine proprietario, se non altro in quanto il meccanismo democratico era oramai divenuto un catalizzatore di condotte antisistema.

Questo assetto avrebbe caratterizzato le vicende degli ultimi anni, ma non anche la fase precedente la Repubblica di Weimar. Per Eucken l'interesse statale puro prevaleva infatti nel sistema di potere bismarckiano, a cui si doveva la transizione dalla società borghese alla società capitalista, ottenuta non a caso con metodo autoritario⁹. Bismarck era apprezzato in quanto teorizzava e praticava una forma di «interventismo della ragion di Stato», comprendente anche l'indebolimento delle istituzioni parlamentari e la costruzione di un sistema di prestazioni sociali. Il Cancelliere di ferro aveva insomma operato sul presupposto che «tutti i problemi di politica economica erano considerati problemi di politica generale»¹⁰.

Diverso era invece il caso della Repubblica di Weimar, il cui legislatore democratico era dedito al mero recepimento delle più disparate istanze di parte, operando così nel disprezzo dell'interesse generale. La conclusione era che la crisi delle istituzioni repubblicane non derivava dalla loro incapacità di affrontare la questione sociale e dal relativo conflitto sociale, considerato per lo più il frutto di un agire irrazionale. Il problema era invece la cessione da parte dello Stato di potere decisionale ai centri di interessi formati per effetto della transizione dalla società borghese alla società capitalista, ovvero gli effetti di quanto veniva auspicato dai fautori del diritto sociale nella sua versione pluralista¹¹.

Da ciò l'alterazione del meccanismo concorrenziale, ma anche e soprattutto il rafforzamento di centri di interessi «anticapitalisti», ovvero della forza lavoro contrapposta

⁶ J. Barthélemy, *Le problème de la compétence dans la démocratie*, F. Alcan, Parigi 1918, p. 251, e Id., *Valeur de la liberté et adaptation de la République*, Rec. Sirey, Parigi 1935, p. 20.

⁷ J. Barthélemy, *La crise de la démocratie contemporaine*, Rec. Sirey, Parigi 1931, p. 222 e seguenti.

⁸ W. Eucken, *Staatliche Strukturwandlungen und die Krise des Kapitalismus*, «Weltwirtschaftliches Archiv», 36, 1932, p. 307.

⁹ È questo il senso della teoria del *Sonderweg*, proposta in chiave assolutoria al crollo della dittatura: cfr. A. Somma, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino*, V. Klostermann, Francoforte 2005, p. 4 e seguenti.

¹⁰ W. Eucken, *Staatliche Strukturwandlungen*, cit., p. 303.

¹¹ G. Gurvitch, *L'idée du droit social*, Rec. Sirey, Parigi 1932, p. 141 e seguenti.

alle forze del capitale, entrambe impegnate a perseguire logiche di parte e dunque a minare la stabilità dell'ordine proprietario eretto a sistema¹².

STATO ECONOMICO E STATO FORTE

La crisi della Repubblica di Weimar era dunque dovuta alla confusione tra Stato e società, quindi al prevalere di quei corpi intermedi sul cui depotenziamento si era edificata la società borghese: la crisi era il frutto di cedimenti verso il pluralismo e la «democratizzazione dei partiti e delle masse da essi organizzate». In particolare quest'ultima aveva trasformato lo Stato forte bismarckiano in uno «Stato economico» (*Wirtschaftsstaat*), ovvero in un'entità in balia di forze centrifughe e dunque chiamata a corrispondere alle più disparate aspettative parziali¹³.

Anche Alexander Rüstow, in un testo pure appena precedente la presa del potere nazional-socialista, e pure annoverato tra i fondamenti dell'ordoliberalismo, celebrava «l'interventismo liberale» e rimarcava nel contempo la sua differenza dalle forme di interventismo della Repubblica di Weimar. Quest'ultima si era resa interprete di interessi parziali e aveva pertanto cessato di presiedere alla direzione politica della comunità economica: aveva edificato uno «Stato impotente» e dunque uno «Stato preda»¹⁴. Preda dei partiti e dei gruppi di pressione, fonti di debolezza dell'esecutivo, la cui azione occorreva contrastare ricorrendo a una «dittatura entro i confini della democrazia», tale in quanto consentiva di governare sulla base di una «minoranza qualificata». Come si intuisce, la formula risulta carica di ambiguità e pericoli, gli stessi da cui trarrà ben presto fondamento la grande trasformazione¹⁵.

La democrazia parlamentare e pluralista era dunque il nemico da battere, lo strumento al servizio delle «forze caotiche della massa» contro «la forza ordinante scaturita dalla vita dei popoli»¹⁶. Il pluralismo, incalzava Wilhelm Röpke, sottraeva forza al potere statale di direzione della vita economica, che doveva avvenire secondo i canoni della società capitalista. Il potere politico doveva prevalere sui poteri privati per imporre il funzionamento del meccanismo concorrenziale come obiettivo di sistema: in tal senso occorreva operare affinché «il liberalismo non sia sopraffatto dalla democrazia»¹⁷.

Nel merito si potevano anche realizzare interventi volti ad affrontare la questione sociale. Peraltro l'utopia ordoliberale prevedeva che la redistribuzione della ricchezza fosse prevalentemente affidata al meccanismo concorrenziale, che le differenze di opportunità relative all'iniziale diversa distribuzione del reddito non fossero nel merito un problema¹⁸, sicché si potevano ammettere interventi diretti solo se concepiti come

¹² W. Eucken, *Staatliche Strukturwandlungen*, cit., p. 303 e seguenti.

¹³ Ivi, p. 307.

¹⁴ A. Rüstow, *Interessenpolitik oder Staatspolitik*, «Der deutsche Volkswirt», 7, 1932, p. 171.

¹⁵ A. Rüstow, *Diktatur innerhalb der Grenzen der Demokratie* [1929], «Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte», 7, 1959, p. 98 e seguente.

¹⁶ W. Eucken, *Staatliche Strukturwandlungen*, cit., p. 312.

¹⁷ W. Röpke, *Epochenwende* [1933], in Id., *Wirrnis und Wahrheit*, E. Rentch, Erlenbach 1962, p. 124.

¹⁸ Così criticamente H. Peter, *Freiheit der Wirtschaft*, Bund-Verlag, Colonia 1953, p. 132 e seguente.

misure di inclusione nell'ordine proprietario e di pacificazione delle sue dinamiche interne. L'emancipazione, intesa come «deproletarizzazione», passava cioè dalla diffusione della proprietà presso i meno abbienti, e questa passava a sua volta dal «massimo sviluppo delle capacità produttive»¹⁹.

Rüstow è anche l'autore che consente di mettere in luce le caratteristiche del potere liberale come biopotere. A chi chiedeva come lo Stato forte poteva essere tale se si limitava alla direzione prevalentemente indiretta dell'economia, rispondeva che la conformazione dei voleri individuali ai voleri dell'ordine si realizzava ricorrendo in particolare alla «psicologia e alla sociologia dello Stato». Il tutto accompagnato da una celebrazione della «autorevolezza» e della «capacità di condurre» (*Führertum*)²⁰, che i nazionalsocialisti ritenevano essere il punto di forza del loro credo, in ciò distante dalla tradizione liberale, incentrata invece sulla «costrizione»²¹.

Fin qui è dunque evidente il conflitto insanabile tra ordoliberalismo e meccanismo democratico, il secondo concepito come un intralcio alla direzione dell'ordine proprietario da parte dei pubblici poteri, chiamati a presidiare il meccanismo concorrenziale. Meno evidente appare il senso dei riferimenti all'interesse generale, alla cui tutela è preposta l'azione dello Stato. Vi sono soventi richiami a un sedicente ordine naturale radicato nella tradizione occidentale, in qualche modo fatto coincidere con l'ordine proprietario nelle vesti assunte con la formazione e lo sviluppo della società capitalista, seppure da quest'ultima ora minacciato²². Solo in alcuni casi si stabiliva invece un nesso diretto tra interesse generale e incremento produttivo, seppure questo era il perno più o meno occulto attorno a cui sarebbero naturalmente ruotate le forze integrate nell'ordine proprietario.

Questa circostanza mostra forse una differenza tra l'ordoliberalismo delle origini e il nazionalismo economico italiano: in quest'ultimo la forza statale era esplicitamente intesa come forza economica e in particolare come capacità di realizzare l'incremento della produzione. Peraltro, con la presa del potere da parte del nazionalsocialismo, il progetto ordoliberalista assunse contorni più definiti nella direzione seguita durante il Ventennio, ovvero verso la grande trasformazione realizzata in area europea dal fascismo.

L'avversione ordoliberalista per le comunità intermedie tra ente statale e società si sarebbe così appalesata come compressione delle libertà politiche, realizzata al fine di riformare le libertà economiche secondo logiche di sistema, ricavate da un perverso intreccio di crescita economica, potenza nazionale e benessere collettivo. Il tutto combinato con una retorica che, se anche non ricorreva al razzismo biologico, non per questo non presentava una matrice tipica del razzismo culturale, entrambi comunque posti al servizio dell'ordine proprietario²³.

¹⁹ W. Röpke, *Epochenwende*, cit., p. 113.

²⁰ A. Rüstow, *Interessenpolitik*, cit., p. 172.

²¹ Su questo aspetto si è incentrata la polemica contro il diritto romano liberale: citazioni in A. Somma, *Fare cose con il diritto romano*, «Ostraka», 17, 2008, p. 230 e seguenti.

²² Cfr. R. Ptak, *Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft*, Leske + Budrich, Opladen 2004, p. 42 e seguenti.

²³ Citazioni in A. Somma, *Economia di razza. Dal fascismo alla cittadinanza europea*, Ombre corte, Verona 2009, p. 66 e seguenti e p. 106 e seguenti.

COSTITUZIONE POLITICA E COSTITUZIONE ECONOMICA

In una sorta di manifesto della Scuola di Friburgo, a firma di Böhm, Eucken e Grossmann-Doerth, gli ordoliberali precisarono la loro critica alla contrazione della forza statale determinata dall'espansione del meccanismo democratico, e nel contempo il senso dei loro riferimenti al sedicente ordine naturale al cui mantenimento e sviluppo occorreva orientare i comportamenti individuali. Il manifesto era collocato in apertura del primo volume di una collana intitolata «L'ordine dell'economia», con cui i curatori intendevano «valorizzare la parola della vera scienza» sui problemi dell'epoca e sul modo corretto di affrontarli²⁴.

Se lo Stato era debole, questa la tesi di fondo, era per il prevalere di un approccio storicista ai temi economici, come quello dei cosiddetti socialisti della cattedra, in verità tipico di alcune correnti nazional-socialiste ben rappresentate tra i cultori della materia²⁵. L'ordoliberalismo si mostrava in tal modo come la punta avanzata dell'approccio neoclassico allo studio dei fenomeni economici come fenomeni desocializzati, sciolti cioè dai fatti sociali e dunque dai loro intrecci con le differenti coordinate di spazio e di tempo²⁶.

Più precisamente, per gli ordoliberali lo storicismo aveva «distrutto la fede nell'esistenza di un sistema naturale del diritto e dell'economia» e aveva così indotto la diffusione di atteggiamenti «relativisti» e «fatalisti». Da ciò avrebbe tratto fondamento l'incapacità del potere politico di conformare il comportamento individuale, dunque la sua condanna a subire «il diritto prodotto dal mercato», oltretutto in un'epoca condizionata dalle «passioni demoniache» e dagli «istinti egoistici dell'uomo», quindi dalla forza centrifuga dei «gruppi di potere economico». Lo storicismo avrebbe poi ispirato la deriva marxista, con la sua previsione di una imminente fine del capitalismo e con la sua incapacità di concepire, tra «le forze in grado di plasmare la storia», oltre allo «sviluppo tecnico economico» anche «la vita sociale, politica e spirituale»²⁷.

Occorreva allora superare ciò che in particolare Eucken chiamava la «grande antinomia», l'infruttuoso contrasto tra un approccio alla scienza economica di tipo storicista puro e un approccio dogmatico puro, quest'ultimo incapace di valorizzare «la molteplicità e l'individualità storica dell'oggetto di studio». E se il nuovo approccio non avrebbe prodotto «teorie grigie» e mere «astrazioni», era in quanto muoveva da un'attitudine marcatamente olista, per cui «occorre conoscere il tutto nelle sue relazioni per comprendere l'esistenza economica dell'individuo»²⁸. Questa attitudine avrebbe caratterizzato la ridefinizione ordolibérale della «costituzione economica» (*Wirtschafts-*

²⁴ F. Böhm, W. Eucken e H. Grossmann-Doerth, *Unsere Aufgabe*, in F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschöpferische Leistung*, W. Kohlhammer, Stoccarda 1937, p. xxi. Seguirono F. Lutz, *Das Grundproblem der Geldverfassung* (1936), H. Gestrich, *Neue Kreditpolitik* (1936) e L. Micksch, *Wettbewerb als Aufgabe* (1937).

²⁵ Citazioni in H. Janssen, *Nationalökonomie und Nationalsozialismus*, terza edizione, Metropolis, Marburg 2009, p. 250 e seguenti.

²⁶ Ad esempio M. Carmagnani e A. Vercelli, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Il mondo contemporaneo*, vol. 1, La Nuova Italia, Firenze 1978, p. 5.

²⁷ F. Böhm, W. Eucken e H. Grossmann-Doerth, *Unsere Aufgabe*, cit., p. ix e seguenti e p. xvi e seguenti.

²⁸ W. Eucken, *Nationalökonomie wozu*, F. Meiner, Lipsia 1938, p. 10 e p. 16 e seguenti.

verfassung), ovvero della «decisione sul complessivo ordine della vita economica nazionale»²⁹.

La costituzione economica immaginata da Böhm era una «costituzione giuridica» e pertanto realizzava una condizione imprescindibile per la costruzione di uno Stato forte: il «primato della politica». Quest'ultimo doveva assicurare l'equilibrio e lo sviluppo dell'ordine proprietario, contrastando «l'individualismo materialista» e alimentando il «civismo dei membri della comunità di popolo dediti alle attività economiche». E ciò si otteneva assicurando spazi di autodeterminazione individuale nella misura in cui il loro utilizzo produceva benefici di sistema. Un sistema solo «relativamente libero», in quanto doveva innanzi tutto incrementare la produttività di chi si dedica alle attività economiche: «è necessario che la politica economica statale controlli moralmente e materialmente la vita economica» e «sappia stimolare le forze produttive dei membri della comunità di popolo». Sicché «da preferire è l'ordine che promette di ottenere i più utili effetti sociali, politici ed economici e nel contempo consente di realizzare una direzione complessiva della vita economica»³⁰.

Da un punto di vista ordoliberales non vi erano dunque problemi a concepire un ordine dell'economia che fosse assicurato da uno Stato con le caratteristiche di quello nazionalsocialista. Gli esponenti della Scuola di Friburgo non usavano infatti tematizzare i problemi relativi al nesso tra regime delle libertà economiche e regime delle libertà politiche, se si esclude la contrarietà non di rado tardiva manifestata da alcuni esponenti ordoliberali alla politica razziale. E quando invece si chiamava in causa il nesso tra sfera economica e sfera politica non si mancava di precisare, in un'epoca caratterizzata dalla presenza di un potere politico totalitario, che «il diritto è una parte della costituzione di diritto pubblico». Questo affermava in particolare Franz Böhm, aggiungendo che la proprietà doveva considerarsi un istituto del diritto pubblico e che il funzionamento dell'ordine economico imponeva al potere statale di assumere «decisioni direttive di tipo autoritativo»³¹.

Si capiscono a questo punto i riferimenti alla costituzione economica come «costituzione parziale», che la scienza giuridica era chiamata a mettere in sintonia con «la costituzione politica complessiva». Occorre infatti «gettare un ponte tra la politica economica e la complessiva politica nazionale, esattamente come era opportuno fare rispetto ai nuovi stimoli provenienti da altri settori della conoscenza: tra essi persino la «politica demografica» (*Bevölkerungspolitik*) e la «biologia razziale» (*Rassenbiologie*), a ulteriore dimostrazione di quanto fosse intima la convergenza tra nazionalsocialismo e ordoliberalismo³².

Costituzione politica e costituzione economica stabilivano tra loro un rapporto gerarchico, e tuttavia finivano per essere complementari: «chi si riconosce nello Stato forte, deve volere una politica economica liberale, e chi ritiene giusta una politica economica liberale deve volere lo Stato forte»³³. L'ordine economico doveva svilupparsi secondo

²⁹ F. Böhm, W. Eucken e H. Grossmann-Doerth, *Unsere Aufgabe*, cit., p. xix. Anche W. Eucken, *Die Grundlagen der Nationalökonomie*, seconda edizione, G. Fischer, Jena 1941, p. 64.

³⁰ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 9 e seguenti.

³¹ Ivi, pp. 13, 56 e 121.

³² Ivi, p. 12 e seguente.

³³ A. Rüstow, *Interessenpolitik*, cit., p. 172.

le linee indicate da una entità collocata al vertice dell'ordine politico e dunque strutturarsi come parte integrante di esso. L'ordine politico era tuttavia preposto al presidio dell'ordine proprietario e finiva così per assolutizzarne le dinamiche sistemiche: per realizzare la desocializzazione dell'economia secondo i dettami della grande trasformazione. Il tutto considerato l'esito di un approccio al tema della convivenza sociale di tipo scientifico e dunque razionale e obbiettivo, nonostante i tentativi di accreditarlo come fondato su un metodo anche induttivo³⁴. Se il potere economico «non è nulla di irrazionale o di mistico, è concepibile e accessibile razionalmente»³⁵, allora l'attenzione per il contesto spazio-temporale in cui esso si manifesta è naturalmente destinato a dissolversi.

Un simile approccio, talvolta esplicitamente presentato come descrittivo, era ritenuto capace di condurre a modelli di ordine validi entro tutte le possibili coordinate di tempo e di luogo³⁶. Appare invece evidente che esso possiede una valenza evidentemente normativa e denuncia pertanto intenti ben precisi. Ci troviamo cioè di fronte a un classico riscontro di quanto viene indicato come l'immanente parzialità della scienza e dei suoi paradigmi³⁷.

FRAMMENTAZIONE DEL POTERE ECONOMICO, LAVORO E CONSUMO

Il favore ordoliberales per la costruzione di uno Stato forte si traduceva nell'invito a concentrare il potere politico, quindi a combattere il pluralismo come vicenda antisistema. Con le parole di Böhm, lo Stato forte si reggeva «sull'unità dell'idea etico-politica» posta a fondamento della «comunità di popolo» (*Volksgemeinschaft*), e il conflitto avrebbe impedito la «sinfonia sociale»³⁸. Pertanto i corpi intermedi, avversati dal liberalismo tradizionale e tornati alla ribalta nella transizione dalla società borghese alla società capitalista, dovevano essere sciolti entro il sistema e valorizzati solo nella misura in cui la loro azione rispondeva alle necessità del sistema.

Ciò equivaleva a promuovere per il potere economico la sua frammentazione, ovvero l'esatto contrario di quanto si auspicava per il potere politico: allo Stato forte doveva corrispondere un individuo debole. Questo avrebbe assicurato il tendenziale azzeramento dei centri di potere economico, ovvero la loro tendenziale irrilevanza quali forze centrifughe in danno al funzionamento del sistema, situazione possibile solo in presenza di concorrenza perfetta: solo «allora tutte le imprese e le economie domestiche, quindi tutti gli abitanti, sarebbero ampiamente esautorati», o più precisamente «ognuno avrebbe una porzione minima di potere», sicché «il problema del potere economico sarebbe appena percepibile»³⁹.

³⁴ Soprattutto da parte di W. Eucken, *Die Grundlagen der Nationalökonomie*, cit., p. 46 e seguenti, e Id., *Nationalökonomie wozu*, cit., p. 25.

³⁵ W. Eucken, *Die Grundlagen der Nationalökonomie*, cit., p. 245.

³⁶ Per tutti R. Ptak, *Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft*, cit., p. 124 e seguenti.

³⁷ Scontato il riferimento a T.S. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* [1962], Einaudi, Torino 1990.

³⁸ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 21.

³⁹ W. Eucken, *Die Grundlagen der Nationalökonomie*, cit., p. 242 e seguente.

Dal punto di vista ordoliberal, le conseguenze di queste costruzioni sul piano delle relazioni tra capitale e lavoro ben potevano coincidere con quelle individuate dalla dittatura. Nel merito il nazionalsocialismo ricorreva a strutture gerarchiche radicate a livello di impresa, ritenuta una comunità di intenti, a sua volta sciolta entro la comunità di popolo. Queste strutture dovevano assicurare la conformazione dei comportamenti individuali di lavoratori e imprese secondo le diverse necessità dell'ordine economico, così come riconosciute e presidiate dall'ordine politico⁴⁰.

Gli ordoliberali valutavano positivamente questo assetto, ricavato da una diffidenza per il meccanismo corporativo, ritenuto un superamento solo apparente del conflitto di classe⁴¹. Essi intendevano invece sradicare il conflitto di classe, considerato la violazione di «un dovere sociale fondato sull'onore» oltre che di un «dovere giuridico»⁴², e per questo vedevano nelle associazioni dei lavoratori una concentrazione di potere da scardinare⁴³. Nel merito precisavano che il livello salariale non doveva essere affidato al libero confronto tra capitale e lavoro, tuttavia non per tutelare la parte debole: al contrario, la libera contrattazione era criticata in quanto fonte di un eccessivo arricchimento dei lavoratori⁴⁴.

Il che non significava peraltro disinteresse per la questione sociale, se non altro perché «alla lunga nessun ordine politico può sopravvivere se trascura i suoi compiti sociali»⁴⁵. Così intesa, la questione sociale veniva tuttavia affrontata in linea con il ruolo attribuito al lavoro nell'ambito del sistema dato. Il lavoro doveva essere assistito solo se costituiva una minaccia al regolato svolgimento delle relazioni di mercato e dunque all'efficienza dell'ordine proprietario⁴⁶: risolvere la questione sociale significava produrre integrazione e non anche emancipazione individuale.

Ordoliberal è anche la valorizzazione del consumo come attività che, in quanto incidente sulle dinamiche del conflitto di classe, deve essere concepita come strumento di integrazione e pacificazione sociale. Il tutto guardando al consumo come a una pratica che il biopotere doveva disciplinare per favorire l'integrazione dei destinatari nel sistema dato, più che per la tutela delle individualità. Si diceva infatti che la forbice tra salari alti e bassi doveva essere contenuta proprio in quanto fonte di conflitti. E tuttavia il contenimento doveva essere quello necessario e sufficiente ad assicurare le menzionate finalità di sistema, doveva cioè evitare di intaccare le sperequazioni utili ad alimentare il desiderio di ascesa sociale intesa come riconduzione all'ordine⁴⁷.

⁴⁰ Ad esempio W. Siebert, *Die deutsche Arbeitsverfassung*, Hanseatische Verlagsanstalt, Amburgo 1942, particolarmente p. 7 e seguenti.

⁴¹ Per tutti K. Lohmann, *Buchbesprechung*, «Deutsche Juristenzeitung», 40, 1935, p. 362.

⁴² F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 77.

⁴³ W. Eucken, *Nationalökonomie wozu*, cit., p. 14.

⁴⁴ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 82.

⁴⁵ H. Peter, *Sozialpolitik und freier Wettbewerb*, in G. Schmolders (a cura di), *Der Wettbewerb als Mittel volkswirtschaftlicher Leistungssteigerung und Leistungsauslese*, Duncker & Humblot, Berlino 1942, p. 197.

⁴⁶ Diffusamente R. Ptak, *Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft*, cit., p. 101 e seguenti.

⁴⁷ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 114 e seguenti e p. 117 e seguente.

IL PROBLEMA DEI CARTELLI TRA IMPRESE

Passiamo a considerare i rapporti tra imprese. Particolarmente discussi furono gli effetti negativi della concentrazione di potere economico imprenditoriale, il cui contrasto integrava il nucleo fondamentale della «costituzione economica». Negli anni Trenta questo aspetto concerneva il fenomeno dei cartelli, che il legislatore weimariano aveva affrontato in termini decisamente più ordoliberali di quelli poi caratterizzanti la produzione normativa nazional-socialista.

Alla conclusione del primo conflitto mondiale i cartelli tra imprese erano diffusi e al centro delle preoccupazioni del potere politico nelle società capitaliste. All'epoca vi erano interventi strutturati in materia di cartelli da parte del solo legislatore statunitense, che aveva adottato il celeberrimo Sherman Antitrust Act del 1890. Tuttavia i cartelli tra imprese ispiravano da tempo vivaci discussioni, concernenti tra l'altro gli effetti del relativo sviluppo della contrattazione di massa, ovvero di quanto Hans Grossmann-Doerth chiamò «il diritto autoprodotta dall'economia»⁴⁸.

In area tedesca il problema dei cartelli era tradizionalmente dibattuto a partire dall'idea che la libertà di concludere accordi tra imprese costituiva una espressione della libertà contrattuale: questo aveva chiarito la prassi applicativa fin dalla conclusione dell'Ottocento⁴⁹. Anche la letteratura degli anni Venti sottolineava inizialmente che i cartelli erano accordi privati «tra imprese autonome del medesimo settore volti a influenzare il mercato in senso monopolista»⁵⁰. E precisava che quegli accordi, esattamente come le coalizioni tra lavoratori, potevano realizzare forme di organizzazione corporativa della vita economica che all'epoca riscuotevano un certo successo non limitato all'area italiana. Fu del resto a Weimar che si sviluppò la prassi per cui le decisioni rilevanti per la vita economica venivano assunte nell'ambito di un meccanismo triangolare, nel quale la collaborazione tra capitale e lavoro era mediata e indotta da un potere statale sempre più pervasivo⁵¹. Ciò non toglie però che, da parte imprenditoriale, l'istituzionalizzazione del corporativismo era utilizzata per circoscrivere l'ingerenza della burocrazia statale e soprattutto del legislatore democratico, ad esempio per evitare controlli sul processo di smobilitazione e riconversione dell'industria bellica⁵².

Insomma, al principio degli anni Venti i cartelli erano ritenuti esprimere «una notevole forza organizzatrice dell'odierna vita economica», valutata come «estremamente utile da un punto di vista economico politico». Dovevano essere pertanto disciplinati più che repressi, tuttavia non da parte delle corti ordinarie e non ricorrendo alla disciplina generale del contratto, come in particolare alla nullità dei negozi contrari a un divieto di

⁴⁸ H. Grossmann-Doerth, *Selbstgeschaffenes Recht der Wirtschaft und Staatliches Recht* [1933], in U. Blaurock et al. (a cura di), *Das selbstgeschaffene Recht der Wirtschaft*, Mohr Siebeck, Tubinga 1995, p. 77 e seguenti.

⁴⁹ RG, 4 febbraio 1897, «Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen», 155, 1897, p. 38 e seguenti, su cui F. Böhm, *Das Reichsgericht und die Kartelle*, «Ordo», 1, 1848, p. 197 e seguenti.

⁵⁰ R. Liefmann, voce *Kartelle* in L. Elster et al. (a cura di), *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, quarta edizione, vol. 5, G. Fischer, Jena 1923, p. 611 e seguente.

⁵¹ Cfr. H.-U. Wehler, *Deutsche Gesellschaftsgeschichte*, vol. 4, C.H. Beck, Monaco 2003, p. 268.

⁵² G.D. Feldman, *Alleanze tra i gruppi d'interesse tedeschi in tempo di guerra e di inflazione*, in S. Berger (a cura di), *L'organizzazione degli interessi nell'Europa occidentale* [1981], Il Mulino, Bologna 1983, p. 235 e seguenti.

legge (par. 134 BGB) o al buon costume (par. 138 BGB). Di qui la proposta di affidare il controllo sui cartelli a commissioni di matrice corporativa, in cui fossero rappresentati i portatori di interessi coinvolti: imprenditori, lavoratori e commercianti innanzi tutto. E di prevedere nel contempo poteri di intervento dell'esecutivo, ad esempio per imporre la costituzione dei cartelli ritenuti utili all'ordinato svolgimento della vita economica⁵³.

Peraltro il favore per i cartelli era destinato a ridimensionarsi rapidamente e di molto. All'epoca della grande inflazione, il cui picco fu raggiunto al principio degli anni Venti, i cartelli assunsero la funzione principale di mantenere il livello dei prezzi al consumo in linea con l'aumento dei prezzi alla produzione: di trasferire sulla collettività il costo della diminuzione precipitosa del valore della moneta⁵⁴. Da ciò il primo intervento organico europeo sulla disciplina dei cartelli ispirato a propositi in linea con le necessità di un sistema economico fondato sul presidio del meccanismo concorrenziale: l'Ordinanza sull'abuso di posizioni di potere economico del 1923⁵⁵.

Si badi peraltro che il provvedimento, come denunciato dalla sua intitolazione, reagiva a un certo uso dei cartelli, piuttosto che dichiarare la loro radicale incompatibilità con l'ordine proprietario. Si volevano cioè colpire gli accordi tra imprese da cui derivassero pregiudizi per «l'economia complessiva» e per il «benessere collettivo», e lo si voleva fare attribuendo all'esecutivo il compito di verificare la presenza di simili «pericoli» (par. 4). Il che mostrava, oltre a una nuova attitudine del potere politico nei confronti del tema dei cartelli, anche le finalità dell'intervento dei pubblici poteri, sempre più coincidenti con le finalità dell'ordine proprietario eretto a sistema.

La seconda grande depressione provocò un incremento del controllo amministrativo sui cartelli tra imprese, che in epoca nazionalsocialista sfociò prima in un ulteriore ampliamento dell'intervento eteronomo⁵⁶, e poi nella previsione per cui si poteva imporre la costituzione di cartelli se corrispondente «all'interesse del sistema economico e al benessere collettivo»⁵⁷. Il tutto sotto la vigilanza di un Commissario alla sorveglianza e alla stabilizzazione dei prezzi, istituzione che tuttavia ebbe vita breve⁵⁸.

La letteratura ritenne che il tutto non rappresentasse una deroga rispetto alla volontà del potere politico nazionalsocialista di riformare, ma non anche di affossare il sistema delle libertà economiche. Nel contempo si precisava che alcune deviazioni rispetto a un simile proposito dovevano avere carattere eccezionale, relativo alla necessità di far fronte alla seconda grande depressione o allo sforzo imposto dall'economia di guerra⁵⁹.

Vedremo fra breve che anche l'ordoliberalismo si mostrò in massima parte convinto della bontà di simili soluzioni, talvolta criticate nella loro concreta attuazione, ma non

⁵³ R. Liefmann, voce *Kartelle*, cit., p. 625.

⁵⁴ Per tutti D.J. Gerber, *Law and Competition in Twentieth Century Europe*, Oxford University Press, Oxford 2003, p. 120 e seguenti.

⁵⁵ *Verordnung gegen Missbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen* del 2 novembre 1923.

⁵⁶ *Gesetz über Änderung der Kartellverordnung* del 15 luglio 1933.

⁵⁷ Par. 1 *Gesetz über die Errichtung von Zwangskartelle*, anch'esso del 15 luglio 1933.

⁵⁸ Cfr. G. Brüggemeier, *Entwicklung des Rechts im organisierten Kapitalismus*, vol. 2, Syndikat, Francoforte 1979, p. 42 e seguenti.

⁵⁹ Per una sintesi, ad esempio H.-G. Hahn, *Die Frage der Ordnung der gewerblichen Wirtschaft* (Diss. München), Pilger, Speyer 1938, p. 23 e seguenti.

anche dal punto di vista della loro ispirazione di fondo. Prima considereremo brevemente e in termini generali il profilo della compromissione o meno dell'ordoliberalismo con il nazional-socialismo.

ORDOLIBERALISMO E NAZIONAL-SOCIALISMO

Tenuto anche conto che l'ordoliberalismo appartiene ai miti fondativi della Repubblica di Bonn, i più negano che vi sia stata una sua compromissione con il nazional-socialismo. Per questo vi è abbondanza di studi confezionati con intenti apologetici o quanto meno assolutori, realizzati per finalità tutte relative al proposito di inventare una nobile tradizione per la costituzione economica del dopoguerra.

Alcuni ricordano che esponenti di spicco della Scuola di Friburgo furono apertamente critici con la politica razziale del regime⁶⁰ e con il suo carattere complessivamente illiberale⁶¹. Altri affermano che l'apporto ordoliberales alla vita economica nel nazional-socialismo fu sostanzialmente irrilevante, in quanto il primo era rispettoso dell'ordine proprietario, che la seconda aveva invece affossato: chi collaborò con la dittatura lo fece solo per «indurre alla ragione un regime dell'irragionevolezza», anche se per fare questo utilizzava «la copertura della fedeltà al partito»⁶². Altri ancora sostengono che la scienza economica nel suo complesso fu prevalentemente orientata alla tradizione, con cedimenti relativi alla costruzione dell'economia di guerra, legati più a «fallimenti personali» e pertanto incapaci di dar vita a una nuova «corrente scientifica»⁶³.

Non si può tuttavia trascurare la circostanza che molti ordoliberali aderirono al partito nazional-socialista, comunque parteciparono attivamente alla costruzione dello Stato totalitario, mostrandosi eventualmente critici solo in un secondo tempo, e prevalentemente per dissensi sull'antisemitismo. Occorre tuttavia abbandonare il piano della ricerca intimista, ossessionata dal proposito di ricavare dalle biografie ordoliberali indizi circa la loro distanza o vicinanza rispetto alla dittatura, per dedicarsi all'analisi del complessivo impatto dell'ordoliberalismo. Da questo punto di vista abbiamo fornito elementi sufficienti a confermare come le elaborazioni della Scuola di Friburgo fossero decisamente compatibili con la realizzazione dei propositi del potere politico nazional-socialista, nell'ambito di un rapporto per molti aspetti simbiotico.

Vi furono sicuramente punti di frizione tra nazional-socialismo e ordoliberalismo, vi sono frizioni tra modi di intendere il rapporto tra individuo e ordine in tutti i sistemi complessi, anche se totalitari. E tuttavia quei punti non costituiscono certo un indizio utile a documentare addirittura un'opposizione ordoliberales al nazional-socialismo: sempre che quest'ultimo non sia ridotto alle caricature buone solo a costruire ad arte inesistenti rotture con la fase storica successiva⁶⁴. Tanto più che estese e radicate erano le collaborazioni con gli organi di direzione politica dell'economia, complessivamente inclini a far proprie molte soluzioni maturate con il contributo di ordoliberali nell'ambito di istituzioni

⁶⁰ Sono note le critiche di Böhm, su cui R. Wiethölter, *Franz Böhm*, in B. Diestelkamp e M. Stolleis (a cura di), *Juristen an der Universität Frankfurt am Main*, Nomos, Baden-Baden 1989, p. 222.

⁶¹ Cfr. W. Röpke, *Epochenwende*, cit., p. 122 e seguenti.

⁶² Per tutti H. Willgerodt, *Die Liberalen und ihr Staat*, «Ordo», 49, 1998, p. 52 e seguenti.

⁶³ H. Janssen, *Nationalökonomie*, cit., p. 525 e seguenti.

⁶⁴ Al proposito R. Ptak, *Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft*, cit., p. 63 e seguenti.

saldamente legate alla dittatura. Lì si potevano anche registrare dissensi, da intendersi tuttavia come volontà di contribuire attivamente alla realizzazione di un progetto politico e non certo come prova di una sorta di resistenza anche solo passiva alla sua realizzazione⁶⁵.

DIREZIONE DELL'ECONOMIA E MECCANISMO CONCORRENZIALE

Le convergenze tra nazionalsocialismo e ordoliberalismo concernevano innanzi tutto le modalità di direzione dell'economia: di quelle indirette realizzate attraverso il presidio del meccanismo concorrenziale, esattamente come di quelle dirette attuate ricorrendo a ordini autoritativi. Ciò anche se, dal punto di vista ordoliberale, la direzione indiretta era da preferire, essendo il meccanismo concorrenziale un correlato necessario della «libertà di consumo» e dunque della «libertà di iniziativa economica», ritenuto un principio fondamentale della «costituzione economica»⁶⁶. Solo la competizione tra operatori del mercato poteva infatti neutralizzare i corpi intermedi, e impedire così la formazione di centri di interessi capaci di imporre deviazioni rispetto al menzionato interesse statale puro. La concorrenza era insomma celebrata come efficiente «processo di selezione», tale in quanto regolato da «rigide regole del gioco e della lotta». Un processo da imporre contro l'azione dei centri di interessi che vedevano nell'alterazione delle dinamiche del mercato un modo per perseguire le proprie strategie: «è un dovere nei confronti dell'economia nel suo complesso confrontarsi in una concorrenza per il rendimento, il più possibile aspra»⁶⁷.

Attorno a queste idee si svilupparono le ricerche condotte dagli ordoliberali nell'ambito dell'Accademia del diritto tedesco di Hans Frank, ente creato dal regime con il compito di realizzare l'ordinamento giuridico nazionalsocialista⁶⁸. Anche in quella sede si teorizzò attorno alle virtù benefiche della concorrenza, il cui richiamo non può a questo punto venire considerato un riscontro della distanza tra ordoliberali e dittatura⁶⁹, almeno con riferimento alle costruzioni proposte per la fase successiva alla conclusione del conflitto mondiale.

Gli ordoliberali collaborarono ai lavori della cosiddetta Classe IV dell'Accademia, a cui si deve in particolare un volume collettaneo dedicato proprio alla «concorrenza come strumento di crescita economica e selezione delle capacità». I partecipanti al volume ribadirono che la concorrenza doveva costituire il principio fondamentale per la direzione politica della vita economica, al cui ristabilimento avrebbero dovuto tendere le forme di intervento diretto nelle dinamiche del mercato. L'imposizione della concorrenza era così il motivo primo delle misure volte a evitare le concentrazioni di potere economico: «il mercato deve essere organizzato in modo tale che si verifichi una situazione

⁶⁵ Così per tutti D. Haselbach, *Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft*, Nomos, Baden-Baden 1991, p. 94.

⁶⁶ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., pp. 40 e 112. Anche W. Eucken, *Wettbewerb als Grundprinzip der Wirtschaftsverfassung*, in G. Schmölders (a cura di), *Der Wettbewerb*, cit., p. 29 e seguenti.

⁶⁷ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., pp. 100 e 102.

⁶⁸ Ad esempio D. Haselbach, *Autoritärer Liberalismus*, cit., p. 94 e seguenti.

⁶⁹ Così invece H. Janssen, *Nationalökonomie*, cit., p. 207 e seguenti.

ne identica a quella che si verificherebbe ove ci fosse concorrenza perfetta». A queste condizioni si sarebbe realizzata l'efficienza dell'ordine proprietario, ed evitato che «la lotta economica si trasformi in una lotta per il potere economico»⁷⁰.

Ma torniamo alle convergenze tra nazional-socialismo e ordoliberalismo in tema di direzione dell'economia. Böhm annotava che la direzione diretta interessava soprattutto i settori più colpiti dalla seconda grande depressione, quello agricolo alimentare (*Ernährungswirtschaft*) e quello delle relazioni tra capitale e lavoro (*Arbeitswirtschaft*): nel primo caso per realizzare «la tutela e la cura della condizione contadina», e nel secondo per ottenere «il superamento della divisione di classe». Interventi indiretti interessavano invece soprattutto il settore industriale (*gewerbliche Wirtschaft*), nel quale prevalevano ancora schemi ereditati dal passato per la tutela del meccanismo concorrenziale, anche se non mancavano notevoli deviazioni rispetto a questa tendenza: in particolare la menzionata disciplina concernente la costituzione dei cartelli, utilizzata come strumento di «direzione statale attiva del mercato»⁷¹.

Böhm non contestava la bontà di un simile schema, e dunque della politica economica nazional-socialista, come invece si è usato dire nella fase successiva al crollo della dittatura, evidentemente per rafforzare i miti fondativi della Repubblica di Bonn. Per l'esponente ordoliberalista la dittatura operava secondo linee chiare e condivisibili, che gettavano le basi di una «economia dinamica comprendente due metodi complementari di direzione del mercato», scelti secondo il criterio per cui occorre di volta in volta individuare la soluzione più idonea a produrre un «ordine efficiente». Se alcune critiche si potevano muovere, esse concernevano solo specifiche modalità con cui attuare la politica economica della dittatura, erano cioè indirizzate a correggere difetti considerati di ordine prevalentemente tecnico giuridico e tecnico economico⁷².

Da ciò il rilievo che la formazione di cartelli, cosa in assoluto non deprecabile, poteva divenire tale se nello specifico non produceva efficienza di sistema, e soprattutto se si riduceva a un mero riconoscimento di situazioni di fatto. Così facendo, si sarebbe perseguita «una politica di protezione artificiale dagli effetti e dalle aspettative di una vita economica dinamica, una politica di mantenimento dello status quo». Soprattutto questo rimproveravano gli ordoliberali alla dittatura, la cui politica dei cartelli si mostrava sensibile alle indicazioni formulate dai centri di interessi beneficiati dalla concentrazione di potere assicurata dal diritto⁷³. Se infatti il regime hitleriano non fu una sorta di agente del grande capitale, come pure si è usato dire, neppure realizzò il freddo e astratto primato della politica sull'economia, se non altro in quanto doveva «restare in stretto contatto con la vita pulsante dell'economia»⁷⁴.

Insomma, gli ordoliberali riflettevano attorno all'eterno problema su cui discutono le società capitaliste, in quanto società in cui si intendono far valere punti di vista sistemi-

⁷⁰ L. Micksch, *Möglichkeiten und Grenzen der gebundenen Konkurrenz*, in G. Schmölders (a cura di), *Der Wettbewerb*, cit., p. 102 e seguenti. Anche E. Preiser, *Wettbewerbspreis und Kostenpreis*, ivi, p. 107 e seguenti.

⁷¹ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 75 e seguenti.

⁷² Ivi, p. 103 e seguenti.

⁷³ Ivi, pp. 87 e 145 e seguenti.

⁷⁴ H. Buchner, *Wirtschaftsorganisation und Kartellaufsicht*, «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», 4, 1937, p. 327.

ci naturalmente in conflitto con i punti di vista individuali: era questo il limitato spazio teorico entro cui si muovevano le critiche alle scelte economiche della dittatura nazionalsocialista. Si colpivano cioè aspetti specifici della politica sui cartelli, ma non anche la validità delle linee di fondo circa la direzione nazionalsocialista dell'economia: gli ordoliberali non contestavano che il presidio del meccanismo concorrenziale dovesse convivere con strumenti di direzione immediata dell'economia, se questi ultimi consentivano di realizzare «un ordine del mercato buono e produttivo»⁷⁵.

ORDOLIBERALISMO E RIFORMA NAZIONALSOCIALISTA DEL DIRITTO CIVILE

Ulteriori riscontri della vicinanza tra ordoliberalismo e nazionalsocialismo si ricavano considerando i propositi di riforma del diritto civile discussi nell'ambito dell'Accademia del diritto tedesco, incaricata fra l'altro di elaborare un «codice popolare» (*Volksgesetzbuch*) con cui sostituire il «codice borghese» ereditato dalla tradizione ottocentesca (*Bürgerliches Gesetzbuch*)⁷⁶. Sostituire ma non anche abbandonare nello spirito, dal momento che il nuovo articolato doveva indurre in modo esplicito la realizzazione di quanto il vecchio pensava si potesse verificare in modo più o meno spontaneo, in massima parte promuovendo l'autodeterminazione individuale: lo sviluppo del meccanismo concorrenziale⁷⁷.

Diversi erano invece i propositi coltivati durante la Repubblica di Weimar, quando si discuteva di socializzazione dei mezzi di produzione (*Sozialisierung*) come pratica di democrazia economica volta a produrre scelte con il coinvolgimento della società (*Vergesellschaftung*), piuttosto che dello Stato (*Verstaatlichung*)⁷⁸. Una pratica volta pertanto a risocializzare l'economia⁷⁹, ovvero a maturare scelte rilevanti per il circuito economico passando dal circuito sociale oltre che politico, e dunque a produrre più emancipazione che non riconduzione dell'individuo all'ordine⁸⁰. Su questi aspetti ci soffermeremo nel corso della terza parte della nostra panoramica sull'economia sociale di mercato, dedicata al passaggio dall'ordoliberalismo all'economia sociale di mercato, mito fondativo della Repubblica di Bonn.

La stesura del codice popolare venne fermata alla vigilia della disfatta politica e militare del nazionalsocialismo. Voleva essere una sospensione, non l'effetto di un disinteresse del potere politico per la costruzione giuridica della dittatura, come pure è stato sostenuto in un primo momento dalla storiografia, sopravvalutando l'insofferenza del

⁷⁵ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 161.

⁷⁶ Ad esempio J.W. Hedemann, *Das Volksgesetzbuch der Deutschen*, C.H. Beck, Monaco 1941, p. 3 e seguenti.

⁷⁷ Al proposito C. Harth, *Der richtige Vertrag im Nationalsozialismus*, in D. Gosewinkel (a cura di), *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, V. Klostermann, Francoforte 2005, p. 123.

⁷⁸ Il tema tornerà di moda al crollo del nazionalsocialismo: per tutti A. Arndt, *Das Problem der Wirtschaftsdemokratie*, «Süddeutsche Juristenzeitung», 1, 1946, p. 137 e seguenti.

⁷⁹ Al proposito K. Polanyi, *La grande trasformazione*, cit., p. 62 e seguenti.

⁸⁰ Di qui le critiche precoci degli ordoliberali alla socializzazione: ad esempio W. Röpke, voce *Sozialisierung* in L. Elster et al. (a cura di), *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, cit., vol. 7, 1926, p. 567 e seguenti.

dittatore nei confronti dei cultori del diritto⁸¹. E sottovalutando le impellenti necessità dell'ordine proprietario come ordine presidiato dal diritto: anche il nazional-socialismo, come il fascismo italiano, concepì se stesso come una rivoluzione giuridica, condizione indispensabile ad «afferinarsi per un millennio»⁸².

Il «codice popolare» risulta incompleto, ma non è per questo privo di interesse: disponiamo di un primo libro dedicato alla persona, o meglio al membro della comunità di popolo (*Volksgenosse*), oltre che di parti dei libri successivi, in particolare quelli dedicati al diritto delle obbligazioni (*Vertrags- und Haftungsordnung*) e alla proprietà (*Eigentumsordnung*). Il tutto preceduto da una compilazione di «regole fondamentali» (*Grundregeln*), destinate a racchiudere lo spirito dell'intero articolato e dunque a orientarne l'interpretazione⁸³.

Si ricavano dalla lettura di questi materiali i termini di un intreccio tra tutela e conformazione della proprietà e dell'iniziativa individuale in linea con il proposito ordoliberal di ritenere l'autonomia privata una forza da valorizzare, e nel contempo indirizzare secondo le logiche dell'ordine proprietario eretto a sistema. In linea con quanto si sosteneva fosse stata l'esperienza rivoluzionaria francese, un insieme di istanze liberatorie ma anche ordinarie tese a «indirizzare le forze individuali liberate verso un impiego complessivo ragionevole»⁸⁴. A partire da queste considerazioni il diritto privato doveva riformare le libertà economiche secondo schemi consueti per lo sviluppo delle società capitaliste, che tuttavia presupponevano l'affossamento delle libertà politiche nel senso della cosiddetta grande trasformazione.

Le regole fondamentali premesse al «codice popolare» stabilivano che «la proprietà del membro della comunità di popolo viene riconosciuta», e che «il proprietario può utilizzare il bene sotto la sua responsabilità e nell'ambito delle indicazioni di scopo economicamente rilevanti» (n. 8). Ciò equivaleva a riconoscere che la proprietà «costituisce la base di ogni cultura» e «il presupposto per la realizzazione dei progetti individuali di vita e quindi di ogni attività creativa». Ma voleva anche significare che ai diritti del proprietario corrispondevano doveri la cui intensità dipendeva dalla loro funzione economica. I doveri erano cioè un correlato necessario dei diritti, nel solco di quanto indicato da «una antica idea germanica»: «i doveri relativi alla proprietà fondiaria o alla proprietà di un oggetto d'arte sono diversi dai doveri concernenti la proprietà di materie prime o di mezzi di produzione, e questi ultimi a loro volta diversi dai doveri riconducibili alla proprietà di oggetti di uso domestico»⁸⁵.

Considerazioni dello stesso tenore venivano svolte per la materia contrattuale, che le regole fondamentali valorizzavano in quanto concernente «l'ordine della vita economica», e reputavano dunque un «presupposto dell'efficienza e capacità produttiva del

⁸¹ Da ciò l'attenzione sull'uso delle clausole generali come principale veicolo di politiche nazional-socialiste, da cui la pionieristica ricerca di B. Rüthers, *Die unbegrenzte Auslegung*, Mohr Siebeck, Tubinga 1968 (giunta alla sesta edizione, 2005).

⁸² H. Frank, *L'intesa italo-germanica per gli studi legislativi*, «Lo Stato», 8, 1937, p. 581.

⁸³ I materiali disponibili sono ora riprodotti in W. Schubert (a cura di), *Volksgesetzbuch*, in Id. et al. (a cura di), *Akademie für Deutsches Recht 1933-1945 – Protokolle der Ausschüsse*, vol. 3.1, W. de Gruyter, Berlino 1988.

⁸⁴ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 3 e seguenti.

⁸⁵ G. Dahm, *Deutsches Recht*, Hanseatische Verlagsanstalt, Amburgo 1944, p. 353 e seguente. Anche F. Wieacker, *Bodenrecht*, Hanseatische Verlagsanstalt, Amburgo 1938, p. 24 e seguenti.

popolo»: il contratto era cioè «riconosciuto» nella misura in cui realizzava «una sensata distribuzione dei beni» (n. 12).

Particolarmente rilevante era il profilo dei doveri dei contraenti o più precisamente della loro «fedeltà contrattuale», considerata «il fondamento del traffico giuridico» (n. 13). Di qui il riferimento alla «buona fede» come vincolo alla parola data e come invito all'esercizio delle proprie prerogative secondo la massima per cui «il bene della comunità», inteso in senso produttivista, «prevale sull'utilità individuale» (n. 16). Motivo per cui si volle affermare che «non si accorda tutela all'abuso del diritto», e in particolare al comportamento di chi «persevera nel richiedere l'adempimento letterale di un obbligo divenuto privo di finalità o senso». Lo stesso valeva per chi tiene comportamenti «contrastanti in modo insanabile con un precedente comportamento» (n. 17), peraltro nel solco di quanto da tempo affermato dalle corti⁸⁶.

In dottrina l'intreccio tra tutela e conformazione dell'iniziativa individuale era ritenuto produttivo di un nuovo modo di intendere la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, rispetto al quale la rilevanza dell'interesse generale assumeva una posizione trasversale⁸⁷. I termini dell'intreccio erano così descritti muovendo dall'idea di «vincolo della parola data», nei confronti della controparte come nei confronti della comunità, il cui contenuto ed effetti erano dati dalle indicazioni fornite dalla tradizionale disciplina della dichiarazione di volontà, in concorso con le istruzioni specifiche di volta in volta formulate dall'ordinamento. Queste ultime erano solo in parte stabilite dal «codice borghese», che si concentrava sulle «condizioni negative di validità dei contratti». I limiti positivi erano infatti stabiliti da specifici interventi del legislatore e «dai fondamenti dell'ordine popolare», che venivano in considerazione attraverso l'interpretazione integrativa dei contratti fondata sul principio di buona fede (parr. 157 e 242)⁸⁸.

Un simile schema era proposto dalla letteratura più impegnata nella riforma dell'ordinamento in senso nazional-socialista, come furono gli autori raccolti attorno alla Scuola di Kiel⁸⁹. Ma anche chi pensava a un più contenuto ridimensionamento dell'autodeterminazione individuale proponeva costruzioni non dissimili, magari sottolineando i loro effetti benefici sull'equilibrio e lo sviluppo dell'ordine proprietario: quelle costruzioni avrebbero anch'esse incentivato la «sensata distribuzione dei beni», indispensabile a ottenere «prestazioni economiche sempre più elevate»⁹⁰.

Il diritto nazional-socialista dei contratti era insomma un diritto volto a incentivare la cooperazione tra le parti in vista del raggiungimento di finalità di sistema. E la buona fede era il veicolo principale di conformazione dei comportamenti di creditore e debitore, il cui rapporto non doveva più essere visto, secondo un adagio all'epoca consoli-

⁸⁶ J.W. Hedemann, *Erläuterungen*, in Id. et al. (a cura di), *Volksgesetzbuch – Grundregeln und Buch I*, C.H. Beck, Monaco 1942, p. 45.

⁸⁷ G. Boehmer, *Einführung in das Bürgerliche Recht*, F. Meiner, Lipsia 1932, p. 6 e seguenti.

⁸⁸ K. Larenz, *Vertrag und Unrecht*, vol. 1, Hanseatische Verlagsanstalt, Amburgo 1936, p. 23 e seguenti e p. 78 e seguenti.

⁸⁹ Alla Scuola facevano capo, tra gli altri, Georg Dahm, Wolfgang Siebert, Karl Larenz e Franz Wieacker. Gli ultimi due furono tra gli autori più celebrati e citati fino agli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso.

⁹⁰ H. Stoll, *Vertrag und Unrecht*, vol. 1, Hanseatische Verlagsanstalt, Amburgo 1936, p. 45 e seguenti.

dato e diffuso, come un rapporto conflittuale privo di raccordi con il complessivo sviluppo della comunità in cui esso esprimeva i suoi effetti. La buona fede non concerneva cioè la giustizia commutativa, bensì gli effetti distributivi del contratto in funzione delle necessità dell'ordine proprietario, e non anche per favorire l'emancipazione dei consociati⁹¹.

PANDETTISTICA E ADATTAMENTO NAZIONALSOCIALISTA DEL CODICE BORGHESE

Va a questo punto rilevato che per la dottrina nazional-socialista erano contratti le sole fattispecie concernenti lo scambio di beni e servizi, e più in generale i vincoli non concernenti la posizione degli individui nei confronti delle formazioni sociali, in particolare nel diritto di famiglia e nel diritto del lavoro⁹². Per questi ultimi si utilizzavano espressioni quali «accordo» o «rapporti giuridici personali», con cui sottolineare l'estraneità al vincolo di figure quali il «diritto soggettivo assoluto», ritenute incompatibili con l'idea di comunità e con il relativo «dovere della fedeltà reciproca»⁹³. In tal senso si diceva che «l'area del traffico giuridico è sostanzialmente più ristretta di quella del diritto privato», cui pure si continuava a ricondurre i rapporti di indole comunitaria: quell'area concerneva i casi in cui «due membri della comunità di popolo si accordano su specifiche prestazioni»⁹⁴.

Questa limitazione, in aperto contrasto con la visione pandettista del contratto come negozio giuridico bilaterale, mette in ulteriore evidenza il senso dell'invito nazional-socialista alla cooperazione nelle relazioni di mercato. Un invito che poteva essere veicolato dal diritto dei contratti ove si fosse trattato di vincoli destinati di norma a esaurire i loro effetti nell'immediato, ma non anche nelle ipotesi in cui il rapporto assumeva carattere stabile, in quanto concerneva «l'inserimento del singolo nella comunità»⁹⁵. In ciò si concretava l'intreccio tra cooperazione e gerarchia che qualificava l'ordine proprietario nella forma assunta in seguito alla grande trasformazione così come realizzata in area tedesca, con il contributo determinante degli ordoliberali.

In effetti la letteratura nazional-socialista non perdeva occasione di attaccare la Pandettistica, cui si attribuivano le interpolazioni che avrebbero reso il diritto romano, inizialmente l'ordinamento razzista di un popolo nordico, uno strumento al servizio dell'individualismo borghese⁹⁶. Peraltro, dalla consultazione dei materiali relativi alla redazione del «codice popolare» si ricava che gli autori dell'epoca, fatta salva la reiterazione di alcune formule sicuramente distanti dalla tradizione pandettistica, non abbiano inteso discostarsi da essa, o abbiano inteso farlo solo per meglio realizzare la riforma dell'ordine proprietario secondo le necessità imposte dalla fase storica. Del resto

⁹¹ Per tutti H. Stoll, *Gemeinschaftsgedanke und Schuldvertrag*, «Deutsche Juristenzeitung», 41, 1936, p. 416.

⁹² Ad esempio W. Siebert, *Ergebnisse und Vorschläge zum System des deutschen Vermögensrechts*, «Deutsches Recht», 11, 1941, p. 1506 e seguenti.

⁹³ W. Siebert, *Principi fondamentali dell'ordine nazional-socialista del lavoro*, «Lo Stato», 9, 1938, p. 329 e seguente.

⁹⁴ K. Larenz, *Vertrag und Unrecht*, cit., p. 25 e seguenti.

⁹⁵ Ivi, p. 18.

⁹⁶ H. Frank, *Die Zeit des Rechts*, «Deutsches Recht», 6, 1936, p. 2.

con la pura dogmatica non si poteva e non si può cambiare il mondo, ma si poteva e si può inquadrare tutto il mondo e costruire le regole di volta in volta necessarie allo sviluppo del sistema dato⁹⁷.

Non vi fu cioè il tanto preannunciato «congedo dal codice borghese»⁹⁸, e neppure la «distruzione del contratto» o di altri istituti tradizionali del diritto privato, esistita più come «mito»: almeno nelle ipotesi in cui non veniva in considerazione il profilo dell'esercizio delle libertà politiche, la cui compressione era condizione per la riforma di quelle economiche. Del *Bürgerliches Gesetzbuch* si riprodussero al contrario molte costruzioni eventualmente rilette alla luce di prassi applicative risalenti e consolidate. Certo, quelle costruzioni erano affiancate da un ricorso a formule ampie per molti aspetti più diffuso di quello ammesso dal legislatore del Ventennio fascista, e tuttavia esse concernevano in massima parte la conformazione dei comportamenti individuali nelle ipotesi in cui venivano in questione «interessi economici complessivi»⁹⁹: erano volte a conformare i comportamenti rilevanti per l'equilibrio e lo sviluppo dell'ordine in senso produttivista.

Il tutto mentre l'attitudine nazionalsocialista nei confronti delle formule legislative ampie non implicava una sottovalutazione dei problemi concernenti la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni, particolarmente avvertiti in area italiana a causa del non completo allineamento della magistratura al potere politico. In area tedesca simili problemi avevano infatti una portata differente, giacché le formule ampie sarebbero state applicate da una classe di giudici fin dall'inizio violentemente e complessivamente asservita al volere della dittatura. E in effetti l'uso giurisprudenziale delle formule ampie fu una caratteristica dell'epoca nazionalsocialista, ricordata soprattutto in connessione con lo sviluppo della politica razziale¹⁰⁰, complessivamente rispettosa dei fondamenti della materia contrattuale e del funzionamento dell'ordine proprietario¹⁰¹. Esattamente come l'ampia produzione legislativa pure caratteristica dell'epoca, e tale percepita anche dai contemporanei, circostanza inizialmente trascurata dalla storiografia giuridica¹⁰².

ORDOLIBERALISMO E SOCIETÀ BORGHESE

Abbiamo ricordato che il pensiero ordoliberales, più che attaccare la società borghese come paladina delle libertà economiche, la rileggeva come società in cui le istanze liberatorie si intrecciavano e combinavano con incisive istanze ordinatorie¹⁰³. E così fa-

⁹⁷ Cfr. P.G. Monateri, *La dottina*, in G. Alpa et al., *Le fonti del diritto italiano*, vol. 2 del *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino 1999, p. 443 e seguenti.

⁹⁸ F. Schlegelberger, *Abschied vom BGB*, F. Vahlen, Berlin 1937.

⁹⁹ Si veda la rassegna di C. Harth, *Der Mythos von der Zerstörung des Vertrages*, P. Lang, Francoforte 2008, p. 133 e seguenti.

¹⁰⁰ Su questo aspetto insisteva già M. Stolleis, *Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht*, Schweitzer, Berlino 1974.

¹⁰¹ H. Dölle, *Die Neugestaltung des Deutschen Bürgerlichen Rechts*, «Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht», 4, 1937, p. 360.

¹⁰² Lo riconosce ora anche B. Ruthers, *Steuerung der Wirtschaft durch Auslegung*, in D. Gosewinkel (a cura di), *Wirtschaftskontrolle und Recht*, cit., p. 75 e seguenti.

¹⁰³ F. Böhm, *Die Ordnung der Wirtschaft*, cit., p. 3 e seguenti.

cendo nobilitava l'olismo manifestatosi attraverso le pulsioni stataliste e nazionaliste che accompagnarono gli sviluppi dell'ordine proprietario come organismo.

A questa considerazione se ne sono aggiunte altre che mettono il pensiero ordoliberal in contatto con la tradizione della società borghese: in particolare la volontà di sopprimere i corpi intermedi, portatori di interessi particolari in quanto tali potenzialmente contrastanti con l'interesse generale. Gli ordoliberali finivano cioè per sponsorizzare il tradizionale schema fondativo della società del diritto privato, per cui la proprietà doveva essere concentrata nelle mani dell'individuo, e l'impero nelle mani del sovrano. Schema che, unito al presidio del meccanismo concorrenziale, poteva forse condurre a combattere il dispotismo economico, trascurato dalla dottrina liberale classica, ma che tuttavia era produttivo di dispotismo politico, lo stesso da cui la tradizione intendeva invece difendersi.

E il dispotismo politico era destinato a prodursi naturalmente in un contesto, come quello auspicato dagli ordoliberali, in cui il pluralismo in quanto tale veniva ritenuto un elemento di disturbo nella ricerca di una sintonia sistemica tra comportamenti individuali e necessità dell'ordine economico. Muovendo da queste constatazioni, il periodo successivo al crollo dei fascismi individuerà nella costruzione di contropoteri¹⁰⁴, e nella relativa promozione del conflitto democratico in chiave antisistemica, la strada idonea a risocializzare l'economia: per rivalutare le finalità emancipatorie dell'intervento eteronomo, e prevenire così il ripetersi della polanyiana grande trasformazione.

Ma torniamo alle comunanze tra pensiero ordoliberal e costruzioni tipiche della società borghese. Ulteriori comunanze si ricavano dai riferimenti alla razionalità e naturalità dell'ordine economico eretto a punto di riferimento per le costruzioni che l'ordine politico avrebbe dovuto realizzare. Questo emergeva in modo netto dalla critica allo storicismo, che veniva accusato di «relativizzare l'idea di verità»¹⁰⁵, e pertanto di ostacolare l'individuazione delle due «forme fondamentali di sistemi economici idealtipici» cui ridurre tutte le manifestazioni storiche del mercato: «l'economia diretta dal centro» (*zentralgeleitete Wirtschaft*) e l'economia diretta da più centri o «economia dei traffici» (*Verkehrswirtschaft*)¹⁰⁶.

Così facendo si finiva tuttavia per riconoscere la superiorità della seconda forma e dunque per ricavare che il meccanismo della concorrenza, con il relativo «rafforzamento della capacità di direzione statale», attuava una sorta di «ordine naturale», lo stesso cui mirava l'illuministica credenza nell'ordine spontaneo. In tal senso «la politica della concorrenza dello Stato, il cui significato non veniva riconosciuto, almeno non sufficientemente, dai classici, assume una posizione centrale»: «l'ordine naturale si trasforma in manifestazione statale»¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Per il dibattito italiano si veda U. Romagnoli, *Il sistema economico nella Costituzione*, in Autori vari, *La Costituzione economica*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. 1, Cedam, Padova 1977, p. 149.

¹⁰⁵ W. Eucken, *Die Überwindung des Historismus*, «Schmöllers Jahrbuch», 62, 1938, 1, p. 68.

¹⁰⁶ W. Eucken, *Nationalökonomie wozu*, cit., p. 23 e seguenti.

¹⁰⁷ L. Micksch, *Wettbewerb als Aufgabe*, cit., pp. 5 e 9.